

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura

(85/407/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 84/535/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

vista la direttiva 84/535/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

Articolo 2

Gli stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 26 marzo 1986 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

considerando che l'esperienza acquisita e lo stato di avanzamento della tecnica consentono ora di adeguare alle reali condizioni di prova le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 84/535/CEE;

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva concernente la determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri,

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Stanley CLINTON DAVIS

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 142.

ALLEGATO

MODIFICHE DELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 84/535/CEE

6.3. Luogo delle misurazioni

Il testo del punto 6.3 è sostituito dal seguente:

L'area di prova deve essere piana e orizzontale. Quest'area, compresa la proiezione verticale dei punti in cui sono disposti i microfoni, sarà costituita da cemento o da asfalto non poroso.

I gruppi elettrogeni di saldatura senza ruote, montati su un telaio di supporto (skid), andranno collocati su cavalletti di 0,40 m di altezza, salvo disposizioni contrarie del fabbricante per motivi inerenti alle condizioni di installazione.

6.4.1. *Superficie di misura, distanza di misura*

Il testo del punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:

La superficie di misura per l'esecuzione della prova è un emisfero.

Il raggio è di:

- 4 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è inferiore o uguale a 1,5 m;
- 10 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è superiore a 1,5 m, ma inferiore o uguale a 4 m;
- 16 m, quando la dimensione maggiore del gruppo elettrogeno di saldatura da provare è superiore a 4 m.

6.4.2.1. Caratteristiche generali

Il testo del punto 6.4.2.1 è sostituito dal testo seguente:

Per la misurazione i punti sono 6, cioè i punti 2, 4, 6, 8, 10 e 12, disposti in conformità del punto 6.4.2.2 dell'allegato I della direttiva 79/113/CEE.

Per le prove del gruppo elettrogeno di saldatura, il centro geometrico del gruppo elettrogeno di saldatura deve essere sulla verticale del centro dell'emisfero.

L'asse delle x del sistema di coordinate rispetto al quale sono fissate le posizioni dei punti di misura è parallelo all'asse principale del gruppo elettrogeno di saldatura.